

Conbipel

**Codice Etico e
Responsabilità aziendale**

Conbipel

INDICE

- 1 PREMESSA
- 2 INTRODUZIONE
- 3 LINEE GENERALI
- 4 AMBITO DI APPLICAZIONE
- 5 CRITERI ETICI E DICHIARAZIONE DI INTENTI
- 6 PRINCIPI E CRITERI DI CONDOTTA
 - 6.1 RISPETTO DELLE LEGGI
 - 6.2 CONFLITTO DI INTERESSI
 - 6.3 RISERVATEZZA
 - 6.4 REGOLE DI CONCORRENZA LEALE
 - 6.5 RENDICONTAZIONE FINANZIARIA
 - 6.6 RICICLAGGIO DI DENARO
 - 6.7 INSIDER TRADING
 - 6.8 TERRORISMO E FINANZIAMENTO DELL'EVERSIONE
 - 6.9 CORPORATE GOVERNANCE
- 7 RISORSE UMANE
 - 7.1 TUTELA DELLE RISORSE UMANE
 - 7.2 IMPARZIALITÀ E PARI OPPORTUNITÀ
 - 7.3 AMBIENTE DI LAVORO POSITIVO

Conbipel

- 7.4 PRATICHE PER UN AMBIENTE SANO E SICURO
- 7.5 RAPPORTI CON I DIPENDENTI ED I COLLABORATORI
- 8 PROTEZIONE DEI BENI
 - 8.1 RISORSE AZIENDALI
 - 8.2 PROPRIETÀ INTELLETTUALE
 - 8.3 INFORMAZIONI RISERVATE
 - 8.4 APPROPRIAZIONE INDEBITA DI PROPRIETÀ DELLA SOCIETA'
 - 8.5 USO DEL SOFTWARE DI CONBIPEL
 - 8.6 USO DI DISPOSITIVI ELETTRONICI
- 9 QUALITÀ E SICUREZZA SUL LAVORO
- 10 RAPPORTI CON I TERZI
 - 10.1 CORRUZIONE E CONCUSSIONE
 - 10.2 RAPPORTI CON LA PA ED ALTRI SOGGETTI RILEVANTI
 - 10.3 RAPPORTI CON PARTITI POLITICI, ORGANIZZAZIONI SINDACALI, ASSOCIAZIONI ED ALTRI ENTI RAPPRESENTATIVI
 - 10.4 RAPPORTI CON I MEDIA
 - 10.5 SPONSORIZZAZIONI E PATROCINI. CONVEGNI, MOSTRE, FIERE ED ALTRE MANIFESTAZIONI
- 11 CLIENTI, FORNITORI E CONSULENTI
 - 11.1 CLIENTI E COMMITTENTI
 - 11.2 FORNITORI E APPALTATORI
 - 11.3 CONSULENTI ED INTERMEDIARI

Conbipel

- 12 MODALITA' DI ATTUAZIONE E VIGILANZA
SUL RISPETTO DEL CODICE ETICO
 - 12.1 COMPITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA
 - 12.2 COMUNICAZIONE E FORMAZIONE
 - 12.3 SEGNALAZIONI DEGLI STAKEHOLDER
 - 12.4 VIOLAZIONI DEL CODICE ETICO
- 13 VIGENZA

Conbipel

1 Premessa

Conbipel S.p.A. (di seguito, "Conbipel" o la "Società") è una delle primarie società in Italia nel settore della vendita al dettaglio di prodotti ed accessori di abbigliamento.

La qualità, l'attenzione alle esigenze del cliente, la ricerca rigorosa ed il valore delle persone sono i valori che costituiscono la cultura e caratterizzano il modo di operare di Conbipel.

La Società sente, di conseguenza, la necessità di ribadire la propria cultura aziendale e di definire con forza i valori in cui ha sempre creduto, si riconosce e che vuole condividere sia al proprio interno sia verso l'esterno. Ciò con la realizzazione e divulgazione del "Codice Etico" Conbipel.

2 Introduzione

Il Codice Etico esprime i principi di deontologia aziendale e le regole di condotta volte a prevenire la commissione dei reati e, più in generale, dei comportamenti in contrasto con i valori che Conbipel intende promuovere.

Il Codice Etico è elemento essenziale e funzionale del Modello Organizzativo che la Società adotta, ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001 ed in coerenza con le Linee Guida di Confindustria, al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal decreto stesso.

I principi e le regole in esso contenuti integrano le previsioni legislative, regolamentari, statutarie e contrattuali che disciplinano il funzionamento degli organi sociali ed i diritti e doveri dei destinatari del Codice stesso.

3 Linee generali

Conbipel riconosce l'importanza della responsabilità etico - sociale nella conduzione degli affari e delle attività aziendali e si impegna nel rispetto dei legittimi interessi dei propri Stakeholders e della collettività in cui opera.

Conbipel

Sono Stakeholder coloro che compiono investimenti connessi alle attività della Società, i.e. gli azionisti e, quindi, gli amministratori, i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori e i partner d'affari.

In senso allargato sono, inoltre, Stakeholder tutti quei singoli o gruppi i cui interessi sono influenzati dagli effetti diretti e indiretti delle attività di Conbipel.

Al contempo, la Società si aspetta dai suoi collaboratori il rispetto delle regole aziendali, dei principi stabiliti nel Codice Etico, degli standard etici più elevati nonché di tutte le leggi applicabili.

Il Codice Etico viene emanato per evitare la commissione di atti illeciti e per promuovere:

1. una condotta onesta ed etica dei propri collaboratori (inclusa la gestione etica di conflitti di interessi effettivi o apparenti tra relazioni personali e professionali);
2. la conformità a leggi, normative e regolamentazioni in vigore;
3. la tempestiva segnalazione interna di eventuali violazioni di leggi, normative, regolamentazioni nonché del Codice Etico stesso;
4. le responsabilità per il rispetto del Codice Etico.

Le norme esposte nel Codice Etico, che in alcuni casi possono essere più rigorose rispetto ai requisiti legali, sono intese a proteggere l'integrità della Società e ad assicurare la conformità dei comportamenti dei Destinatari alle leggi ed alle regolamentazioni di qualsiasi paese in cui Conbipel operi (o con cui interagisca).

4 Ambito di applicazione

Il presente Codice Etico si applica a Conbipel ed è vincolante per i comportamenti dei suoi collaboratori, siano essi amministratori, dipendenti e di coloro che operano con la Società sulla base di un rapporto contrattuale, anche temporaneo, a qualsiasi livello dell'organizzazione. I predetti soggetti nel seguito sono definiti "Destinatari".

Inoltre, la Società richiede a tutte le imprese collegate o partecipate e ai principali fornitori una condotta in linea con i principi generali del Codice Etico.

Conbipel

I componenti il Consiglio di Amministrazione della Società sono tenuti al rispetto dei principi del Codice Etico, (i) nel fissare gli obiettivi della Società, (ii) nel proporre investimenti e (iii) nel realizzare progetti, nonché (iv) in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della Società.

I dirigenti, nel dare concreta attuazione alle attività gestionali, dovranno ispirarsi ai medesimi principi, sia all'interno della Società, rafforzando così la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia verso i terzi che entrino in contatto con la Società medesima.

5 Criteri etici e dichiarazione di intenti

Di seguito sono riportati i criteri etici fondamentali riconosciuti dalla Società, finalizzati al buon funzionamento ed alla tutela dell'affidabilità e della reputazione di Conbipel.

a. Legalità

Conbipel, nello svolgimento delle proprie attività e nelle relazioni di qualunque tipo e natura, agisce nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti applicabili, nonché del Codice Etico e delle procedure interne.

In nessun caso il presunto perseguimento dell'interesse o del vantaggio della Società può giustificare un operato non conforme ad una linea di condotta onesta e legale. Conbipel, infatti, sostiene che la violazione della legge non può costituire, in nessun caso e per nessuna ragione, un proprio interesse o un mezzo per conseguire un proprio vantaggio.

b. Imparzialità

La Società evita qualsiasi forma di discriminazione basata su sesso, razza, ceto, origine nazionale, lingua, religione, opinioni politiche e filosofiche, filiazione ad associazioni politiche o sindacali, stato di salute e di invalidità ed età, salvo quanto previsto dalle leggi in vigore.

c. Correttezza

Ferme restando le eventuali previsioni legislative e contrattuali, i Destinatari operano con la massima correttezza ed evitano tutte le situazioni nelle quali potrebbero trovarsi, anche potenzialmente, in conflitto di interessi con la Società.

Conbipel

d. Riservatezza

Conbipel assicura la riservatezza delle informazioni in proprio possesso e si astiene dal trattare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione, in conformità alle norme giuridiche vigenti.

I Destinatari sono tenuti a non utilizzare e non divulgare informazioni riservate per scopi non connessi con l'esercizio delle proprie mansioni lavorative.

e. Rapporti con gli organismi di controllo

I rapporti con gli organismi di controllo sono ispirati a principi di trasparenza, completezza, veridicità e correttezza dell'informazione.

Non potranno essere taciute o distorte le informazioni che, in base alla normativa vigente, debbano essere comunicate agli organismi di controllo.

f. Rapporti con gli azionisti

L'azionista, per orientarsi nelle decisioni di investimento e nelle delibere societarie, necessita di tutta l'informazione rilevante disponibile.

Conbipel crea le condizioni affinché la partecipazione degli azionisti alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole; promuove la parità di informazione ed, inoltre, tutela l'interesse della Società e della totalità degli azionisti da azioni intentate da coalizioni di soci, volte a far prevalere propri interessi particolari.

g. Valorizzazione dell'investimento azionario

Conbipel si adopera affinché le performance economico/finanziarie siano tali da salvaguardare ed accrescere il valore dell'impresa, al fine di remunerare adeguatamente il rischio che gli azionisti assumono con l'investimento dei propri capitali.

h. Valore dei collaboratori

I collaboratori di Conbipel rappresentano un fattore indispensabile per il successo della Società. Per questo motivo la Società tutela e promuove il valore dei propri collaboratori, allo scopo di massimizzarne il grado di soddisfazione ed accrescerne il patrimonio di competenze possedute.

Conbipel

Pertanto, nella gestione dei rapporti che implicano l'instaurarsi di relazioni gerarchiche, la Società richiede che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, vietando ogni comportamento che possa in qualunque modo ledere la dignità personale e la professionalità del collaboratore.

i. Integrità della persona

La Società garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale ed ambienti di lavoro sicuri e salubri.

A tal fine non sono tollerate richieste o minacce volte ad indurre i collaboratori ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

l. Trasparenza e completezza dell'informazione

I collaboratori della Società sono tenuti a dare informazioni complete, trasparenti, comprensibili ed accurate, in modo tale che, nell'impostare i rapporti con l'azienda, gli Stakeholder siano in grado di prendere decisioni autonome, consapevoli degli interessi coinvolti, delle alternative e delle conseguenze rilevanti.

m. Qualità dei servizi

La Società orienta la propria attività alla soddisfazione e alla tutela dei propri clienti oltre che all'apprezzamento della collettività in cui opera. Per questo motivo Conbipel sviluppa le proprie attività secondo elevati standard di qualità.

n. Responsabilità verso la collettività

Conbipel è consapevole dell'influenza, anche indiretta, che le proprie attività possono avere sulle condizioni, sullo sviluppo economico e sociale e sul benessere generale della collettività, nonché dell'importanza dell'accettazione sociale delle comunità in cui opera.

Per questo motivo, la Società intende condurre le sue attività nel rispetto dei diritti universali dell'uomo, in modo eco-sostenibile, nel rispetto delle comunità locali e nazionali, nonché sostenere iniziative di valore culturale e sociale al fine di ottenere un miglioramento della propria reputazione ed accettazione sociale.

o. Tutela dell'ambiente

Conbipel

Da sempre Conbipel considera l'ambiente un bene fondamentale ed è impegnata alla sua salvaguardia. A tal fine la Società programma le proprie attività ricercando un equilibrio tra iniziative economiche e imprescindibili esigenze ecologiche, in considerazione dei diritti delle generazioni future.

La Società si impegna dunque a migliorare la mobilità eco-sostenibile, nonché a prevenire i rischi per le popolazioni e per l'ambiente non solo nel rispetto della normativa vigente, ma tenendo conto dello sviluppo della ricerca scientifica e delle migliori esperienze in materia.

p. Concorrenza leale

Conbipel conforma la propria attività alla salvaguardia dei principi di concorrenza e libertà di mercato ed orienta l'attività della Società a tali principi.

6 Principi e criteri di condotta

6.1 Rispetto delle leggi

Conbipel considera il rispetto delle normative nazionali ed internazionali condizione vincolante ed imprescindibile del proprio agire.

Nello svolgimento delle rispettive attività, i Destinatari si attengono ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza espressi dal nostro ordinamento, con riguardo alla finalità di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001. Essi operano, pertanto, nel più assoluto rispetto della legge, dello statuto e delle procedure interne.

In particolare, la Società svolge la propria attività di impresa con lealtà e nel pieno rispetto dei principi del diritto della concorrenza.

In nessun caso il perseguimento dell'interesse o di un vantaggio, anche indiretto, per la Società può giustificare una condotta in violazione dei predetti principi, regole e procedure.

6.2 Conflitto di interessi

Un conflitto di interesse si verifica in caso di potenziali interferenze di interessi personali con la capacità di esercitare un giudizio obiettivo o di svolgere il proprio lavoro nell'interesse della Società.

Conbipel

I Destinatari sono tenuti ad evitare conflitti di interesse oltre che a sottrarsi a situazioni di potenziale conflitto di interesse.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, costituiscono conflitto di interessi:

1. la cointeressenza, palese od occulta, del collaboratore in attività di fornitori, clienti e concorrenti;
2. la strumentalizzazione della propria posizione funzionale per la realizzazione di interessi contrastanti con quelli dell'azienda;
3. l'utilizzo di informazioni acquisite nello svolgimento di attività lavorative a vantaggio proprio o di terzi e comunque in contrasto con gli interessi della Società;
4. lo svolgimento di attività lavorative di qualunque genere – d'opera o intellettuali – presso clienti, fornitori, concorrenti e/o presso terzi in contrasto con gli interessi della Società.

Ferme restando le eventuali previsioni legislative e contrattuali, i Destinatari evitano tutte le situazioni nelle quali potrebbero trovarsi, anche potenzialmente, in conflitto di interessi con quest'ultima; rendono noto, nei rispettivi ambiti operativi, ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società stessa, dandone comunicazione all'Organismo di Vigilanza e si astengono dal procurarsi vantaggi personali nello svolgimento delle rispettive attività.

6.3 Riservatezza

La Società tutela il principio di riservatezza delle informazioni, dei dati e delle notizie attinenti le proprie attività ed assicura che esso sia rispettato e salvaguardato anche dai propri collaboratori.

Al fine di salvaguardare il know-how tecnico, finanziario, legale, amministrativo e di gestione del personale, i Destinatari, ferme restando le eventuali previsioni legislative e contrattuali, sono tenuti a non divulgare le informazioni di "non pubblico dominio" di cui siano venuti a conoscenza e ad utilizzarle soltanto per scopi strettamente connessi all'esercizio delle proprie funzioni.

A tal riguardo ogni collaboratore dovrà:

1. acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle sue funzioni;

Conbipel

2. conservare i dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
3. comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure stabilite ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
4. determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni, ai sensi di quanto prescritto dalle relative procedure anche informatiche;
5. assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi.

La Società vincola i soggetti terzi cui intende comunicare informazioni riservate al rispetto di specifici patti di riservatezza.

6.4 Regole di concorrenza leale

In base alla sua strategia, la Società compete in modo energico, indipendente e leale in conformità a tutte le leggi applicabili in materia di antitrust e concorrenza e senza accordi o contratti anticoncorrenziali con altre aziende.

Di conseguenza, i Destinatari non possono prendere accordi - in modo formale o informale - con i concorrenti per stabilire prezzi, manipolare o dividere il mercato o i clienti, boicottare i clienti né tentare di monopolizzare ingiustamente il mercato (geografico o di prodotto) di riferimento o impegnarsi in altri atti o accordi che limitino o pongano dei vincoli alla concorrenza.

6.5 Rendicontazione finanziaria

Tutte le transazioni e le operazioni effettuate devono avere riscontro in una registrazione contabile adeguata e deve essere possibile la verifica del relativo processo di decisione, autorizzazione e svolgimento.

Per ogni operazione vi deve essere, altresì, adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che ne attestino le caratteristiche e le motivazioni ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione stessa.

Non è possibile effettuare registrazioni false o fuorvianti nei libri o nei registri sociali per alcun motivo così come non è consentito occultare o non registrare alcun fondo o bene di Conbipel.

6.6 Riciclaggio di denaro

Conbipel

E' fatto divieto ai Destinatari di svolgere o di essere, in ogni modo, coinvolti in attività tali da implicare il riciclaggio (cioè l'accettazione o il trattamento) di introiti da attività criminali in qualsivoglia forma o modo.

I Destinatari devono verificare in via preventiva le informazioni disponibili, incluse le informazioni finanziarie, su controparti commerciali e fornitori, al fine di appurare la loro rispettabilità e la legittimità della loro attività prima di instaurare con questi rapporti d'affari.

6.7 Insider Trading

Se si è a conoscenza di informazioni non pubbliche sulla Società o qualsiasi altra società, compresi appaltatori, fornitori o partner commerciali, è vietato commercializzare (direttamente o indirettamente) o suggerire ad altri di commercializzare titoli di tale società.

Esempi di informazioni materiali non pubbliche, comprendono:

- risultati finanziari annuali o trimestrali
- previsioni finanziarie
- sviluppi finanziari o commerciali significativi
- possibili fusioni, joint venture o spoliazioni
- sviluppi di prodotto significativi

Tali divieti restano validi per tutto il tempo in cui le informazioni note rimangono materiali e non pubbliche.

6.8 Terrorismo e finanziamento dell'eversione

Conbipel, con riferimento all'attività dei propri dipendenti, collaboratori e consulenti esterni:

1. vieta la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione, il finanziamento, anche indiretto, di associazioni finalizzate all'istituzione di organizzazioni internazionali con finalità di terrorismo ovvero all'esercizio di atti di violenza su persone o cose, a scopo di terrorismo;
2. vieta di dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto e/o strumenti di comunicazione alle persone che partecipano ad associazioni con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine pubblico.

Conbipel

6.9 Corporate Governance

Conbipel crea le condizioni affinché la partecipazione degli azionisti alle decisioni di loro competenza sia diffusa e consapevole.

Il sistema di corporate governance adottato da Conbipel è conforme a quanto previsto dalla legge ed è indirizzato a:

- assicurare la regolarità delle operazioni di gestione;
- controllare i rischi;
- realizzare la massima trasparenza nei confronti degli Stakeholder;
- rispondere alle aspettative legittime degli azionisti;
- evitare qualsiasi tipo di operazione in pregiudizio dei creditori e degli altri Stakeholder.

7 Risorse umane

7.1 Tutela delle risorse umane

Le risorse umane rappresentano un elemento indispensabile per l'esistenza e lo sviluppo di Conbipel, che considera la professionalità e l'impegno di dipendenti e collaboratori valori essenziali per il raggiungimento dei propri obiettivi.

Conbipel rispetta e tutela la dignità, la salute, la sicurezza e la privacy dei propri dipendenti e collaboratori, provvedendo ad informarli, al momento dell'assunzione ed a seguito di modifiche dei processi di produzione, in ordine ai loro diritti nonché ai rischi nei quali possono incorrere nello svolgimento della loro prestazione lavorativa.

La Società tutela, in particolare, l'integrità fisica e morale dei propri dipendenti e collaboratori, assicurando condizioni lavorative rispettose della dignità individuale, in conformità alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.

Conbipel vigila affinché non siano posti in essere atti di violenza o di coercizione psicologica nonché ogni atteggiamento o comportamento che leda la dignità individuale.

7.2 Imparzialità e pari opportunità

Conbipel

Uno dei principi cardine per la realizzazione di un ambiente di lavoro positivo è la collaborazione tra coloro che lavorano nella (e con la) Società.

Conbipel è impegnata a garantire un ambiente di lavoro costruttivo e dinamico che supporti l'eterogeneità delle persone e dei loro talenti, opinioni e vedute, garantendo a tutti pari opportunità sulla base dei principi dell'imparzialità.

La Società si impegna ad evitare qualsiasi forma di discriminazione che sia basata sul genere sessuale, sulla razza, sul ceto, sull'origine nazionale, sulla lingua, sulla religione, sulle opinioni politiche e filosofiche, sulla filiazione ad associazioni politiche o sindacali, sullo stato di salute, di invalidità e sull'età.

Tale impegno si applica a tutti gli aspetti del rapporto di lavoro, inclusi l'assunzione, la formazione, l'assegnazione di lavoro, la promozione, il trasferimento e la conclusione del rapporto di lavoro.

7.3 Ambiente di lavoro positivo

Conbipel è impegnata a garantire un ambiente di lavoro positivo e produttivo per tutti i collaboratori, garantendo un trattamento equo di tutti i dipendenti, con pari dignità e rispetto.

La Società sostiene e rispetta i diritti della persona in conformità con la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani dell'ONU.

Non saranno tollerate richieste o minacce volte ad indurre i collaboratori a disattendere le previsioni di legge, le normative, i regolamenti vigenti nonché lo statuto, le procedure interne ed il Codice Etico. Ogni comportamento che minacci la sicurezza delle persone o della proprietà o che sia potenzialmente violento dovrà essere immediatamente segnalato.

Il comportamento di ogni Destinatario si conforma ai principi di legalità, lealtà, correttezza, trasparenza e professionalità espressa dal nostro ordinamento nonché al rispetto delle regole del Codice Etico, delle norme - legislative e contrattuali - regolanti il rapporto di lavoro con la Società e delle procedure aziendali.

I Destinatari si astengono da comportamenti e dichiarazioni che possano pregiudicare l'immagine ovvero ledere l'identità di Conbipel.

7.4 Pratiche per un ambiente sano e sicuro

Conbipel

Conbipel garantisce ai propri collaboratori un ambiente di lavoro sano e sicuro, nel rispetto dell'ambiente e in conformità alle normative a protezione della sicurezza del lavoratore e dell'ambiente.

I Destinatari prestano la massima attenzione alla prevenzione dei pericoli onde evitare incidenti e lesioni personali.

I Destinatari sono responsabili di osservare tutte le norme e prassi di sicurezza e salute pertinenti al proprio lavoro. Essi sono, altresì, responsabili di prendere tutte le precauzioni necessarie a proteggere sé stessi e i propri collaboratori, incluso l'abbigliamento appropriato e le attrezzature protettive - ove necessarie - nonché l'immediata segnalazione di incidenti, lesioni personali e prassi di lavoro non sicure al responsabile della sicurezza prevenzione e protezione.

Inoltre, Conbipel si impegna ad evitare qualsiasi impatto negativo sull'ambiente e sulle comunità in cui opera, promuovendo la sostenibilità ecologica in tutte le proprie attività, nel rispetto dei diritti delle generazioni future.

La Società valuta costantemente le conseguenze ambientali delle proprie attività, con un'attenzione continua affinché il loro svolgimento avvenga, oltre che in conformità alle direttive nazionali ed internazionali in materia, nel rispetto dell'ambiente e della salute pubblica.

7.5 Rapporti con i dipendenti ed i collaboratori

Nel selezionare i dipendenti ed i collaboratori, Conbipel si astiene da comportamenti discriminatori, valutando i candidati sulla base di criteri di merito, di competenza e di professionalità e tenendo conto delle effettive esigenze aziendali, ivi incluse quelle inerenti la sicurezza aziendale ed il vincolo fiduciario con i propri dipendenti e collaboratori.

Conbipel tutela e promuove la formazione dei propri dipendenti e collaboratori, allo scopo di arricchirne l'esperienza ed il patrimonio professionale e culturale. Lo sviluppo e la formazione dei dipendenti sono basati sul principio della pari opportunità e sul riconoscimento delle potenzialità professionali, delle competenze e dei risultati raggiunti da ognuno.

Nella stipulazione dei contratti con i dipendenti ed i collaboratori, Conbipel si conforma alle regole stabilite dalla normativa applicabile e dalla contrattazione collettiva vigente.

Conbipel

Nella gestione dei rapporti con i dipendenti ed i collaboratori, la Società riconosce e tutela tutti i diritti di cui questi godono, tenuto conto anche della loro posizione di subordinazione al potere direttivo, organizzativo e gerarchico.

Conbipel vigila affinché non siano posti in essere comportamenti volti ad indurre o costringere, direttamente o indirettamente, dipendenti e collaboratori a tenere condotte contrarie a quanto previsto dalla legge, dallo statuto, dal Codice Etico o dalle procedure aziendali.

8 Protezione dei beni

8.1 Risorse aziendali

L'utilizzo efficace delle risorse aziendali è un fattore critico per il benessere della Società. Conbipel fruisce delle risorse e delle tecnologie per legittime attività commerciali ed al fine di supportare un clima professionale e positivo.

I Destinatari sono tenuti ad impiegare beni, mezzi e risorse aziendali nel rispetto della loro destinazione d'uso ed in modo da tutelarne la conservazione e la funzionalità.

Nell'utilizzo dei beni, dei mezzi e delle risorse aziendali, i Destinatari sono vincolati ad assumere comportamenti responsabili ed in linea con le procedure operative predisposte per regolamentarne l'uso.

I Destinatari sono responsabili di beni, mezzi e risorse a loro affidati e sono tenuti ad informare tempestivamente il proprio superiore gerarchico circa l'utilizzo in contrasto con la destinazione d'uso.

8.2 Proprietà intellettuale

I Destinatari sono tenuti a salvaguardare la proprietà intellettuale della Società utilizzandola solo nei modi previsti dalle leggi applicabili e impedendone l'uso o la diffusione a terze parti senza la preventiva autorizzazione del proprio superiore.

Idee e creazioni artistiche sviluppate dai Destinatari in relazione all'attività commerciale, alla ricerca, allo sviluppo, alla progettazione o alla produzione, sono da intendersi di proprietà di Conbipel.

Conbipel

8.3 Informazioni riservate

Le informazioni riservate della Società sono di vitale importanza per il successo di Conbipel. Esse comprendono informazioni finanziarie, aziendali o tecniche, sia verbali che scritte, sulla Società, i suoi prodotti, fornitori o clienti che sono: a. classificate come segrete o confidenziali; b. non note al pubblico o ai concorrenti e che garantiscono alla Società un vantaggio concorrenziale.

I Destinatari non possono utilizzare o divulgare informazioni riservate relative alla Società o ai clienti, sedi, finanze, trattative commerciali, progetti e prodotti. Sono, ovviamente, esclusi i casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi o sia espressamente prevista da specifici accordi contrattuali.

I Destinatari sono tenuti a custodire con la massima attenzione i documenti contenenti informazioni riservate, a non lasciarli visibili sulla scrivania, a non gettarli senza averli prima sminuzzati e, più in generale, a non discutere di informazioni riservate in luoghi pubblici.

8.4 Appropriazione indebita di proprietà della Società

Non è possibile appropriarsi dei beni della Società (o di terze parti in attività con esso) per uso personale. In modo analogo, non è possibile addebitare le spese personali alla Società, ad eccezione di quanto consentito dalle norme di *fringe benefit* approvate.

Tutte le proprietà Conbipel, incluso il materiale prodotto dai Destinatari e le informazioni riservate, devono essere restituite contestualmente alla conclusione del rapporto di lavoro.

8.5 Uso del software di Conbipel

Non sono consentiti l'acquisizione, la copia e l'uso non autorizzato del software di Conbipel o di terze parti. Il software deve essere utilizzato solo in base ai termini del relativo contratto di licenza.

Se non diversamente specificato nella licenza d'uso, i Destinatari non possono effettuare o distribuire copie del software o della documentazione da utilizzare all'interno della Società o per altri fini né per uso personale o altrui, inclusi clienti e membri della famiglia.

Il software utilizzato da o per conto della Società, o comunque presente sui computer di proprietà della stessa, deve essere acquistato tramite i canali definiti dalle procedure aziendali

Conbipel

approvate. Non è possibile introdurre nella Società software proveniente da fonti non autorizzate, incluso quello scaricato da Internet o che non prevede l'acquisto di licenze.

8.6 Uso di dispositivi elettronici

I dispositivi elettronici appartenenti alla Società e i servizi elettronici forniti devono essere utilizzati per lo svolgimento dell'attività lavorativa. Tutti gli utenti di personal computer sono tenuti a utilizzare le risorse in modo responsabile, professionale, etico e lecito.

I sistemi non devono essere utilizzati in modo da interrompere o danneggiare l'attività della Società o da violare le norme o le leggi in materia. Inoltre, dati, programmi, documenti, corrispondenza (e altri file memorizzati o trasmessi tramite dispositivi elettronici) sono di proprietà di Conbipel e devono essere salvaguardati con la stessa diligenza dei documenti cartacei.

Le condizioni, i limiti e le modalità di utilizzo dei mezzi informatici aziendali e dei software è regolato da apposite disposizioni organizzative alle quali i Destinatari devono attenersi.

9 Qualità e sicurezza sul lavoro

Il successo di Conbipel dipende dalla fiducia e dalla soddisfazione del cliente. Conbipel è impegnata a fornire prodotti che offrano valore e a mantenere la fiducia dei clienti nei propri prodotti in base a qualità, affidabilità e sicurezza.

L'impegno della Società nei confronti della qualità, del valore e della sicurezza è essenziale per la continua crescita e successo.

Conbipel esplicita chiaramente e rende noti, mediante i regolamenti interni in materia di sicurezza sul lavoro e con la formazione e divulgazione delle procedure esistenti, i principi e i criteri fondamentali in base ai quali vengono prese le decisioni, di ogni tipo e ad ogni livello, in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

A tal fine la Società si adopera affinché si possa:

1. evitare o, in ogni caso, combattere i rischi;
2. valutare i rischi che non possono essere evitati;

Conbipel

3. adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne l'individuazione delle mansioni e la selezione dei metodi di lavoro e di produzione, al fine di attenuare il lavoro monotono e ripetitivo nonché per ridurre gli effetti sulla salute;
4. tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
5. sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
6. programmare la prevenzione, valutando fattori tecnici, modalità di organizzazione e condizioni del lavoro nonché rilevanza delle relazioni interpersonali;
7. dare priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
8. impartire un'adeguata formazione ai lavoratori.

Tali principi sono utilizzati dalla Società per valutare le misure necessarie per la protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, incluse le attività di prevenzione dei rischi professionali, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.

10 Rapporti con i terzi

10.1 Corruzione e concussione

Conbipel si impegna a mettere in atto le misure necessarie a prevenire e contrastare fenomeni di corruzione e concussione.

In coerenza con i principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza espressi dal nostro ordinamento, è fatto divieto ai Destinatari di fare o promettere a terzi, anche in forma indiretta, dazioni di danaro o di altra utilità, allo scopo di promuovere o favorire indebitamente gli interessi della Società o di terzi nonché di accettare per sé o per altri la promessa ovvero la dazione di somme di danaro o altra utilità per promuovere o favorire indebitamente l'interesse di terzi.

Conbipel

È consentita solo l'elargizione ovvero l'accettazione di omaggi in natura e/o valore di modico valore, non finalizzati ad ottenere un trattamento di favore, ascrivibili ad attività di promozione ovvero ad atti di ospitalità e cortesia, nel rispetto delle procedure interne.

10.2 Rapporti con la Pubblica Amministrazione ed altri soggetti rilevanti

I rapporti tra i membri degli organi sociali, i dipendenti ed i collaboratori, da un lato, e, dall'altro, la Pubblica Amministrazione, sia italiana che di altro Stato, le Istituzioni Comunitarie, gli Organismi, gli Enti e le Agenzie Internazionali e, in genere, i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio devono essere sempre ispirati ai principi di legalità, lealtà, correttezza e trasparenza espressi dal nostro ordinamento, con riguardo alle finalità di prevenzione dei reati di cui al D. Lgs. n. 231/2001.

Al fine di garantire la massima trasparenza, Conbipel si impegna, altresì, ad evitare di trarre qualsiasi forma di indebito vantaggio da eventuali rapporti personali o di parentela con funzionari della Pubblica Amministrazione e degli altri soggetti rilevanti.

E' fatto divieto ai Destinatari di fare o promettere a funzionari o dipendenti della Pubblica Amministrazione ed agli altri soggetti rilevanti, anche in forma indiretta, dazioni di danaro o altra utilità, allo scopo di promuovere o favorire indebitamente gli interessi della Società. È consentita soltanto l'elargizione di omaggi di carattere simbolico o di modico valore, ascrivibile ad attività di promozione ovvero ad atti di cortesia, nel rispetto delle procedure interne.

In particolare, è vietato ai Destinatari:

1. promettere o concedere danaro o altra utilità ovvero presentare dichiarazioni e certificazioni di requisiti non veritiere ovvero porre in essere artifici e raggiri al fine di ottenere indebitamente il rilascio di concessioni, licenze, autorizzazioni, contributi, erogazioni, finanziamenti, agevolazioni contributive, previdenziali o assistenziali ovvero di altri provvedimenti da parte della Pubblica Amministrazione o degli altri soggetti rilevanti;
2. impedire o ostacolare l'esercizio delle funzioni ispettive e di vigilanza da parte della Pubblica Amministrazione o degli altri soggetti rilevanti;
3. adottare comportamenti fraudolenti, ingannevoli o sleali che possano indurre in errore la Pubblica Amministrazione o gli altri soggetti rilevanti, in sede o ad esito di procedure ad evidenza pubblica ed altre attività negoziali.

Conbipel

Conbipel, in relazione all'attività di produzione legislativa, regolamentare ed amministrativa, nei settori di interesse per la Società stessa, adotta, in ogni caso, una condotta corretta e trasparente, evitando qualsiasi atteggiamento di natura collusiva o coercitiva con gli enti, gli organi ed i soggetti deputati allo svolgimento della predetta attività.

La Società intrattiene con tutte le Autorità che svolgono funzioni ispettive, di vigilanza, di regolazione e di garanzia, rapporti improntati alla piena e fattiva collaborazione, mettendo a disposizione, con tempestività, qualsiasi informazione richiesta dalle stesse nello svolgimento delle attività istruttorie e conformandosi ai provvedimenti emanati.

10.3 Rapporti con Partiti politici, Organizzazioni sindacali, Associazioni ed altri enti rappresentativi

Conbipel si astiene dall'erogare contributi, direttamente o indirettamente, a partiti, comitati e movimenti politici, né a loro rappresentanti o candidati; si astiene, altresì, da qualsiasi forma di pressione finalizzata ad ottenere indebiti favori o trattamenti privilegiati.

Allo stesso modo, la Società vieta l'erogazione di contributi, direttamente o indirettamente, ad organizzazioni sindacali o ad associazioni ed altri enti rappresentativi di interessi collettivi o diffusi, al fine di influenzarne la condotta (nell'ambito di procedimenti giurisdizionali a proprio carico o al fine di prevenire eventuali contestazioni in ordine alle proprie iniziative ed attività).

E' possibile per la Società contribuire all'attività di partiti politici, organizzazioni ed associazioni ed altri enti rappresentativi, anche mediante l'elargizione di risorse finanziarie, esclusivamente (i) nei casi e con le modalità previste dalla legge e, comunque, (ii) nell'ambito di specifici progetti ed iniziative chiaramente individuate, (iii) rispettando precisi criteri di condotta, quali (a) la destinazione chiara e documentabile delle risorse e (b) l'espressa autorizzazione da parte dell'organo amministrativo.

10.4 Rapporti con i media

La Società riconosce ai media un ruolo fondamentale nel processo di trasferimento delle informazioni. Per tale ragione essa gestisce i rapporti con i suoi interlocutori ispirandosi al principio di trasparenza.

Conbipel

Conbipel si impegna a informare costantemente gli attori coinvolti, direttamente o indirettamente, nelle proprie attività.

Oltre a pubblicare regolarmente il bilancio di esercizio secondo le norme di legge, la Società si impegna a rendere pubbliche, con strumenti propri o attraverso la diffusione di informazioni ai media, le informazioni utili alla comprensione delle attività svolte e dei programmi futuri.

Per la delicatezza di tale compito, l'attività di comunicazione e di divulgazione di notizie relative all'operato della Società è riservata esclusivamente alle funzioni competenti.

È pertanto fatto divieto a tutte le altre persone di diffondere notizie inerenti la Società senza la preventiva autorizzazione. Tutto il personale deve astenersi, inoltre, dal diffondere notizie false o fuorvianti, che possano trarre in inganno la comunità esterna.

10.5 Sponsorizzazioni e patrocini. Convegni, mostre, fiere ed altre manifestazioni

Le attività di sponsorizzazione e di patrocinio possono avere ad oggetto manifestazioni, eventi ed iniziative di carattere sportivo, culturale, sociale, umanitario o ambientale ovvero che riguardino altri temi di interesse generale, purché offrano garanzia di serietà e qualità.

In ogni caso, nella stipula dei contratti di sponsorizzazione o patrocinio, Conbipel tiene una condotta corretta e trasparente, evitando qualsiasi pressione sui soggetti interessati.

La partecipazione, in nome o per conto della Società, a convegni, fiere, mostre ed altre manifestazioni, è gestita unicamente dalle funzioni aziendali competenti; la Società vigila, in ogni caso, affinché le informazioni diffuse in tali ambiti siano veritiere, trasparenti e coerenti con le politiche aziendali.

11 Clienti, fornitori e consulenti

11.1 Clienti e committenti

La Società si pone come obiettivo principale la piena soddisfazione delle esigenze dei propri clienti e committenti nonché la creazione di rapporti ispirati ai principi della legalità, correttezza, lealtà e trasparenza. I rapporti con i clienti ed i committenti sono regolati da specifici contratti, improntati alla massima chiarezza e comprensibilità.

Conbipel vigila affinché le trattative ed i rapporti negoziali con clienti e committenti siano improntati alla massima correttezza e siano condotti nel rispetto della normativa vigente; vigila,

Conbipel

altresì, sulla costante rispondenza ai principi ed alle politiche aziendali degli accordi quadro, con clienti e committenti, aventi durata pluriennale.

Coerentemente con i principi di imparzialità e di pari opportunità, la Società si impegna a non discriminare arbitrariamente i propri clienti, a fornire prodotti e servizi di alta qualità che soddisfino le ragionevoli aspettative del cliente e ne tutelino la sicurezza e l'incolumità; nonché ad attenersi a verità nelle comunicazioni pubblicitarie, commerciali o di qualsiasi altro genere.

11.2 Fornitori e appaltatori

Nella gestione dei processi inerenti i rapporti con fornitori e appaltatori, Conbipel compie, con continuità, analisi e valutazioni preventive delle tendenze di mercato, dell'evoluzione dei fornitori e appaltatori attuali e potenziali, dell'aggiornamento tecnico e del rischio di obsolescenza dei prodotti, nonché della regolamentazione del commercio dei prodotti rilevanti.

Nella selezione e nelle relazioni con fornitori e appaltatori, Conbipel valuta, in maniera obiettiva ed in coerenza con le procedure interne e la pianificazione aziendale, la convenienza economica per la Società, con particolare riferimento agli obiettivi della redditività e della liquidità, nonché la posizione sul mercato, le capacità tecniche e la complessiva affidabilità dei suoi interlocutori.

In particolare, Conbipel tiene conto di elementi quali:

1. la solidità finanziaria;
2. l'esperienza acquisita nel settore;
3. l'affidabilità dimostrata nei rapporti con la Società;
4. le risorse e le capacità tecniche e progettuali, anche sulla base di specifici collaudi dei relativi prodotti;
5. la capacità produttiva;
6. l'adozione di sistemi di controllo della qualità aziendale e della sicurezza dei prodotti coerenti con quelli richiesti dalla Società
7. il rispetto dei diritti umani, in particolare dei diritti dei minori.

Conbipel

Conbipel si pone come obiettivo principale l'instaurazione di rapporti con fornitori ed appaltatori ispirati ai principi della legalità, correttezza, lealtà e trasparenza.

La Società vigila affinché le trattative ed i rapporti negoziali con fornitori e appaltatori siano improntati alla massima correttezza e serietà e siano condotti nel rispetto della normativa vigente.

I rapporti con i fornitori e gli appaltatori, ivi inclusi quelli finanziari ed accessori, sono regolati da specifici accordi, i quali sono improntati alla massima chiarezza e comprensibilità.

11.3 Consulenti ed intermediari

La Società si pone come obiettivo principale la creazione di rapporti, con consulenti, intermediari ed altri prestatori d'opera, ispirati ai principi della legalità, correttezza, lealtà e trasparenza.

Nella selezione dei propri consulenti, intermediari ed altri prestatori d'opera, la Società adotta criteri di merito, affidabilità, competenza e professionalità.

I rapporti con consulenti, intermediari ed altri prestatori d'opera sono regolati da specifici accordi, improntati alla massima chiarezza e comprensibilità.

12 Modalità di attuazione e vigilanza sul rispetto del Codice Etico

12.1 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Conbipel adotta specifici strumenti e procedure allo scopo di attuare il Codice Etico e di garantirne il rispetto. A tal fine, la Società affida le funzioni di supervisione ad un Organismo di Vigilanza, individuato nell'Organismo di Vigilanza sul Modello Organizzativo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

All' OdV è affidato, in particolare, il compito di:

1. verificare l'applicazione ed il rispetto del Codice Etico, anche attraverso i responsabili delle singole funzioni aziendali;

Conbipel

2. promuovere e monitorare le iniziative finalizzate alla diffusione, alla comprensione ed alla corretta conoscenza del Codice Etico;
3. ricevere e analizzare le segnalazioni di violazione del Codice Etico;
4. prendere decisioni in materia di violazioni del Codice Etico di significativa rilevanza e svolgere le funzioni allo stesso riservate nell'ambito del sistema sanzionatorio;
5. provvedere alle revisioni periodiche del Codice Etico.

Per i fini di cui al presente articolo, i responsabili delle singole funzioni aziendali e gli organi sociali prestano all'Organismo di Vigilanza l'occorrente collaborazione e forniscono allo stesso, ove richieste, le necessarie informazioni.

In ogni caso, all'Organismo di Vigilanza non sono attribuiti compiti operativi in ordine alle attività aziendali, né poteri di tipo impositivo nello svolgimento delle attività medesime.

12.2 Comunicazione e formazione

La Società riconosce il ruolo primario di una comunicazione chiara ed efficace nelle relazioni interne ed esterne, quali elementi che influenzano direttamente ed indirettamente lo sviluppo aziendale.

Il Codice Etico è portato a conoscenza degli Stakeholder interni ed esterni mediante apposite attività di comunicazione (per esempio, la consegna a tutti i collaboratori di copia del Codice Etico, sezioni dedicate nell'intranet aziendale, inserimento di una nota informativa dell'adozione del Codice Etico in tutti i contratti, ecc.).

Allo scopo di assicurare la corretta comprensione del Codice Etico a tutti i collaboratori, la funzione del personale predispone e realizza, anche in base alle indicazioni del responsabile dell'Organismo di Vigilanza della Società, un piano di formazione volto a favorire la conoscenza dei principi e delle norme etiche.

Le iniziative di formazione possono essere differenziate secondo il ruolo e la responsabilità dei collaboratori; inoltre, per i neoassunti è previsto un apposito programma formativo iniziale.

Conbipel cura la massima diffusione del Codice Etico anche all'esterno, fornendo il necessario supporto interpretativo delle disposizioni in esso contenute, al fine di informare compiutamente committenti, fornitori e appaltatori e tutti gli altri interlocutori, sia privati che istituzionali, circa

Conbipel

i valori che essa intende promuovere ed, in generale, la politica aziendale alla quale essa si ispira.

12.3 Segnalazioni degli Stakeholder

Tutti gli Stakeholder della Società possono segnalare, per iscritto o per via telematica e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza che provvede a un'analisi della segnalazione, ascoltando eventualmente l'autore ed il responsabile della presunta violazione.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi tipo di ritorsione, di discriminazione o penalizzazione. È inoltre assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

12.4 Violazioni del Codice Etico

L'osservanza delle norme contenute nel Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali previste per i dipendenti della Società, ai sensi dell'articolo 2104 e 2106 del Codice civile e, più in generale, per tutti i Destinatari con riferimento al rapporto contrattuale in essere.

La Società s'impegna a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Codice Etico e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

Conbipel provvede anche a stabilire canali di comunicazione attraverso i quali i collaboratori possano rivolgere le proprie segnalazioni. In alternativa, i Destinatari possono segnalare, per iscritto e in forma non anonima, ogni violazione o sospetto di violazione del Codice Etico all'Organismo di Vigilanza che assumerà i provvedimenti del caso, garantendo la necessaria riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge.

In caso di accertata violazione del Codice Etico, l'Organismo di Vigilanza riporterà la segnalazione e gli eventuali suggerimenti e/o sanzioni ritenuti necessari all'Amministratore Delegato e, nei casi più significativi, al Consiglio di Amministrazione.

In particolare, in caso di violazioni del Codice Etico compiute dai Destinatari, i relativi provvedimenti saranno adottati e le relative sanzioni saranno irrogate nel pieno rispetto dell'art.

Conbipel

7, della legge 300 del 20 maggio 1970, della normativa vigente e di quanto stabilito dalla contrattazione collettiva in vigore.

Le singole infrazioni punibili e le relative sanzioni irrogabili saranno stabilite in apposito documento da affiggere in luogo accessibile a tutti, in conformità a quanto previsto dal CCNL applicato.

Si sancisce nel presente Codice Etico l'obbligatorietà dell'azione disciplinare in caso di inosservanza delle norme comportamentali da esso definite.

La violazione delle norme del Codice Etico costituisce infrazione del vincolo fiduciario inerente al mandato dei componenti gli organi sociali, con ogni conseguenza di legge.

L'Organismo di Vigilanza, a norma del D. Lgs. 231/01, deve essere informato in ordine a qualsiasi provvedimento adottato in conseguenza di contestate violazioni del presente Codice Etico.

13 Vigenza

Il presente Codice Etico è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Conbipel in data 19 novembre 2010.